

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2013

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013. (13A10359)

(GU n.297 del 19-12-2013)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 273 del 22 novembre 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota d'ingresso di 13.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, cui si aggiunge la quota di 4.000 lavoratori non comunitari già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, per una quota complessiva pari a 17.850 lavoratori non comunitari autorizzata nell'anno 2012 per il lavoro non stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che

prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Ravvisata la necessita' di prevedere per il corrente anno 2013 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;

Ravvisata l'esigenza di consentire, gia' dal corrente anno, l'ingresso in Italia di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;

Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2013, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e 16 ottobre 2012, sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unita', per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Art. 2

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. E' consentito l'ingresso in Italia, nei limiti della quota complessiva indicata all'art. 1, di 200 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale. Le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno e quelle relative alla presentazione delle istanze dei lavoratori non comunitari per esigenze riguardanti lo svolgimento dell'Esposizione Universale di Milano del 2015, saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede, citato in premessa.

Art. 3

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 5

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 6

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.

Art. 7

1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.

1. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.

Roma, 25 novembre 2013

Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 9, foglio n. 308